NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 21

Inquadramento nei livelli retributivi

Il personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 e' inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze: nel secondo livello gli accudienti di convitto; nel terzo livello i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri; nel quarto livello il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna; nel quinto livello il personale della carriera di concetto di segreteria; nel sesto livello i docenti per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo; gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88; nel settimo livello i docenti per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88; gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici; i docenti dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica; nell'ottavo livello il personale ispettivo tecnico periferico e il personale direttivo. Il personale non docente della carriera direttiva dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato nel settimo livello, salvo l'osservanza per le corrispondenti posizioni, di quanto previsto per il direttore aggiunto di divisione dal titolo I del presente decreto. Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1 aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianita' per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di L. 3.150.000, nel limite dell'85% del personale che, alla medesima data, ha tali requisiti. Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1 aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianita' per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore del presente decreto e' collocato nel sesto livello retributivo, nel limite

del 95% del personale che, alla medesima data, ha maturato tali requisiti. L'inquadramento del personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma nel rispettivo livello e' disposto dal provveditore agli studi su deliberazione del competente consiglio di amministrazione provinciale, adottata sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 3. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 giugno 1977 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 1 aprile 1979 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1 aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	II — Personale della scuola
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-21-inquadramento-nei-livelli-retributivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it